

- Provincia di Modena -

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER  
LA MESSA IN SICUREZZA PROVVISIONALE DELLA SEDE STRA-  
DALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO DELLA SP. 27 DEL-  
LA DOCCIOLE AL KM. 17+150 IN LOCALITA' VAINA DEL CO-  
MUNE DI MONTESE (MO).

CUP G37H25000300003 - CIG B6CB4CACB4.

TRA I SIGNORI

**ROSSI DR. LUCA** [REDACTED] che  
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua  
qualità di Dirigente del Servizio Viabilità  
dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice  
Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Marti-  
ri della Liberta' n. 34, ivi domiciliato per la cari-  
ca, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi  
dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia  
di Modena, per dare esecuzione alla propria determi-  
nazione n.1040 del 15/05/2025, esecutiva dal  
16/05/2025 ed efficace dal 26/05/2025;

**PASSINI VALERIA**, [REDACTED]  
residente a [REDACTED]  
[REDACTED], che dichiara di intervenire nel presente atto  
nella sua qualità di Amministratore Unico in nome e  
per conto della Ditta "ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L."  
(Codice Fiscale 02378870360) con sede in Montese

(MO), Via Ponticello n. 154;

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1040 in data 15/05/2025 da Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica, Dr. Luca Rossi, è stato approvato il progetto dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo comprensivo di I.V.A. pari ad Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero), assunto agli atti con Prot. n. 15344 del 06/05/2025;
- che con la medesima determinazione i lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023, alla ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L., che ha offerto il ribasso percentuale del 1,00% (uno virgola zero percento), per il corrispettivo di Euro 87.822,05 (ottantasettemilaottocentoventidue virgola zerocinque) più I.V.A., come da offerta identificata con codice SATER n. PI214857-25;
- che l'impresa risulta iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, istituiti presso la Prefettura di Modena, ai sensi delle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5 bis della Legge 1° agosto 2012, n. 122, con provvedimento n. 79132 in data 04/10/2024, valido sino al

Q3/10/2025;

trierchio successivo alla cessazione del rapporto;

- che ai fini della presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Modena, presso la sede della Provincia di Modena in viale Martiri della Libertà n. 34; tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione;
- che per ciò che riguarda una più dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, le parti rinviano al capitolo speciale d'appalto posto a base di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Montese (MO) l'appalto dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza provvisionale della sede stradale coinvolta da movimento franoso della Sp. 27 della Docciaia al km. 17-150 in località Vaina del Comune di Montese (MO).

Il contratto è stipulato "a misura", come indicato nella Perizia giustificativa.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 - Allegato I.7 del D.Lgs.n. 36/2023, le parti fanno espresso rinvio al Computo metrico estimativo per la definizione dell'importo di ciascun dei gruppi di categorie di lavorazioni ritenute omogenee.

#### **ART. 2 CONTENUTO DEL CONTRATTO**

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n.1040/2025, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

- COMPUTO SP27 - MEZZA IN SICUREZZA PROVVISIONALE
- PERIZIA GIUSTIFICATIVA

B) Piano di sicurezza sostitutivo e Piano operativo di Sicurezza predisposti dall'appaltatore.

Le parti fanno espresso rinvio, anche se non materialmente allegato al presente contratto, al Capitolo Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

#### **ART. 3 CORRISPETTIVO D'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto è di Euro 87.822,05

(ottantasettemilaottocentoventidue virgola zероци-  
que) più I.V.A. di cui:

- a)- Euro 85.081,00 (ottantacinquemilaottantuno virgo-  
la zero) per lavori comprensivo di manodopera;
- b)- Euro 2.741,05 (duemilasettecentoquarantuno virgo-  
la zeroquinque) per oneri relativi all'attuazione dei  
piani di sicurezza.

Il corrispettivo comprende anche:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, tra-  
sporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli  
pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto  
del lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per  
fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del me-  
stiere e dei dispositivi di protezione individuale,  
nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli  
infortuni ed indennità varie;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i  
macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera,  
opere provvisionali, assicurazioni di ogni specie,  
indennità di cave, di passaggi, di depositi, di can-  
tiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra  
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, inten-  
dendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti

che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

#### **ART. 4 CLAUSOLA DI REVISIONE**

Ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 36/2023, al ricorso di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo, la stazione appaltante riconosce la revisione dei delle condizioni economiche nella misura del 90% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT del costo di costruzione.

#### **ART. 5 PAGAMENTI**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabi-

lità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cattimista autorizzato l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cattimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

#### ART. 6 RISOLUZIONE

Il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 122, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali".

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del con-

tratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Provincia in seguito alla risoluzione.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

#### ART. 7 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4ter e 92 comma 4 del Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorso i

quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

#### **ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI**

Il presente contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'. E' ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalita' previste dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023; l'eventuale cessione del credito E' efficace ed opponibile se, entro 45 giorni dalla notifica alla stazione appaltante dell'avvenuta cessione dei crediti, la cessione non viene rifiutata dalla stazione appaltante con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario.

#### **ART. 9 CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data 27/03/2025, che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

#### **ART. 10 SOSPENSIONI**

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la so-

sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 la sospensione puo' altresi essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessita o di pubblico interesse.

#### ART. 11 GARANZIE E ASSICURAZIONI

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejusscira n.000M61/115744952 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Salerno - in data 22/05/2025 per Euro 4.391,10 (quattromilatrecentonovantuno virgola dieci), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 18369 in data 26/05/2025.

L'appaltatore ha comunicato, i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

A tale scopo ha presentato la propria polizza RCP aziendale n. 1/85470/61/15080956S emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in corso di validità.

La suddetta polizza assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

È fatta salva comunque la responsabilità dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

#### **ART. 12 ADEMPIMENTI VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quel-

le risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto alla Provincia dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Nel caso specifico l'appaltatore dichiara di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale

applicabile al Settore CCNL addatti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Come previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto, sia accertata l'inadempienza contributiva dell'appaltatore, relativamente al personale dipendente dell'affidatario, dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e costituti autorizzati, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i

successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'appaltatore è consapevole degli impegni a suo carico derivanti dall'art. 102 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, e dichiara che gli stessi saranno adempiuti secondo le modalità indicate nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara.

#### **ARTICOLO 13 COLLAUDO - CRE**

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vi-

zi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio ove necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda alle norme di Legge.

#### **ART. 14 CONTENZIOSO**

Per la definizione delle controversie la competenza è rimessa all'autorità giudiziaria ordinaria. Restano salve le ipotesi di ricorso alla procedura di accordo bonario per la definizione totale delle riserve annotate regolarmente in contabilità dall'appaltatore.

#### **ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI**

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, utilizzando il Modello F24 - Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).

Letto ed approvato, le parti sottoscrivono con firma digitale il presente atto.

Il presente contratto si intende perfezionato con l'apposizione dell'ultima firma digitale da parte del Dr. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica.

L'atto consta di sedici pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA

LUCA ROSSI

LA DITTA AGGIUDICATARIA

VALERIA PASSINI

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

